



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

2) gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all'aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

3) il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

4) i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Le disposizioni di cui all'art. 4 hanno efficacia a decorrere dal prossimo 6 dicembre.

c) Istituzione della certificazione verde c.d. "rafforzata" (artt. 5 e 6)

Gli artt. 5 e 6 del DL 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.

L'art. 5 del DL 172, infatti, novellando l'art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che, dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. *green-pass* rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.

Si evidenzia altresì che, dal prossimo 6 dicembre 2021, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non "rafforzata", giusta quanto precisato alla precedente lett. b), punto 1). Sono esclusi dall'obbligo del *green-pass* "rafforzato" anche le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.

Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, l'art. 6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v. e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di *green-pass* "rafforzato" potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde "rafforzata", sarà consentito l'accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall'art. 5, si precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l'accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non "rafforzata".

Si precisa, infine, che per effetto delle nuove disposizioni recate dal DL 172 la disciplina in materia di *green-pass*, ivi compreso quello "rafforzato", non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

d) *Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.* (art.7)

L'osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell'economia nazionale.

Facendo seguito alle indicazioni, anche di carattere operativo, che sono state fornite in occasione della riunione in VDC svoltasi lo scorso 29 novembre con i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione, si ribadiscono gli indirizzi generali già impartiti dal Sig. Ministro in quella sede.

La decisiva importanza dei controlli sul rispetto delle nuove misure si rileva anche testualmente dalla formulazione dell'articolo 7 del DL 172 che, oltre a prevederne una costante effettuazione, stabilisce che i prefetti inviino al Ministro dell'Interno una relazione settimanale che dia conto degli esiti dell'attività effettuata nell'ambito di rispettiva competenza, onde assicurare, tra centro e territorio, un continuo flusso informativo.

L'immediata ed efficace articolazione dei suddetti controlli, peraltro, è stata demandata a un'apposita pianificazione delle relative attività delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, scandita da un preciso *timing* e connotata dal preventivo coinvolgimento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si coglie l'occasione per precisare che, conformemente a quanto già fatto da alcune prefetture, il piano dei controlli dovrà essere comunicato a questo Gabinetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza – Segreteria del Dipartimento, che legge per conoscenza.

L'attività in esame, per l'impegno dovuto alla diffusività delle verifiche e l'importanza dei risultati attesi, presuppone la più ampia collaborazione di tutti i diversi attori che operano